

Civile Ord. Sez. L Num. 8781 Anno 2018

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

Data pubblicazione: 10/04/2018

**ORDINANZA**

sul ricorso 21347-2013 proposto da:

S.P.A. C.F. , in persona  
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, - Area Legale  
Territoriale Centro di , presso lo  
studio dell'Avvocato rappresentata e  
difesa dall'Avvocato . giusta delega in  
atti;

**- ricorrente -**

2018

231

**contro**

elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA presso lo  
studio dell'avvocato , che lo rappresenta

e difende unitamente all'avvocato  
giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1255/2012 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/09/2012 R.G.N.  
1240/2009.

**Premesso**

che con sentenza n. 1255/2012, depositata il 24 settembre 2012, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Como, in accoglimento delle domande proposte da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_

S.p.A., aveva dichiarato il diritto dello stesso ad essere inquadrato nel livello B del CCNL per i dipendenti non dirigenti della società, a far tempo dall'1/1/2004 e sino al 24/4/2006, in relazione allo svolgimento delle superiori mansioni di "sistemista", con la condanna della resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive; e nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il mutamento di mansioni disposto il 24/4/2006, quando il \_\_\_\_\_ era stato assegnato al \_\_\_\_\_, e condannato la società a risarcire il danno da demansionamento che ne era derivato (il cui ammontare, all'esito del giudizio di appello, era peraltro ridotto nella misura del 50% della somma liquidata a tale titolo in primo grado);

- che nei confronti di detta pronuncia della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione \_\_\_\_\_ S.p.A. con sette motivi, cui ha resistito il Notaristefano con controricorso;

**rilevato**

che la ricorrente ha dedotto, con i motivi proposti: 1) con il primo, nullità della sentenza per omessa/insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, costituito dalle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore nel \_\_\_\_\_; 2) con il secondo, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento alla dequalificazione professionale che lo stesso avrebbe subito per effetto dell'assegnazione di compiti elementari nel suddetto Deposito; 3) con il terzo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ., non avendo il giudice di appello considerato che i compiti svolti prima dell'applicazione al Deposito non avevano comportato l'esercizio di mansioni di contenuto professionale superiore; 4) con il quarto, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2049 e 2087 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non consentendo le risultanze istruttorie di ritenere che il lavoratore, a decorrere dall'aprile 2006, avesse esercitato in prevalenza mansioni di carattere manuale; 5) con il quinto, omessa e/o insufficiente motivazione, circa la prova dell'effettiva sussistenza del danno, non potendo lo stesso ritenersi esistente per il solo fatto che al prestatore fossero state in ipotesi assegnate mansioni inferiori; 6) con il sesto, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo considerato il giudice di appello, nel liquidare una somma (seppure ridotta) a titolo risarcitorio, che la presenza di un illecito non è di per sé sufficiente alla dimostrazione del danno; 7) con il settimo, ancora omessa e/o insufficiente motivazione, in relazione al riconoscimento del "danno morale";

### osservato

che i motivi primo, secondo, quinto, sesto e settimo risultano inammissibili;

- che, infatti, gli stessi non si conformano, dolendosi la società ricorrente di "omessa e/o insufficiente motivazione", al modello normativo del nuovo vizio "motivazionale", quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134, a fronte di sentenza depositata il 24 settembre 2012, e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore della novella (11 settembre 2012);

- che, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l'art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato a seguito dei recenti interventi, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; con la conseguenza che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il *fatto storico*, il cui esame sia stato omesso, il *dato*, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il *come* e il *quando* tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua *decisività*, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie";

- che con le medesime sentenze è stato inoltre precisato che "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle Preleggi, come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione"; così che può essere denunciata con il ricorso per cassazione "solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione";

- che sono da ritenere inammissibili anche il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso (quest'ultimo nel profilo, emergente in sede di esposizione, relativo all'insussistenza del

danno *in re ipsa*), in quanto formulati nell'inosservanza dei canoni redazionali più volte precisati da questa Corte;

- che, in particolare, è stato affermato che "il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.

– è proposto; dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza" (Cass. n. 18421/2009);

- che è stato altresì ripetutamente precisato, nella giurisprudenza di questa Corte, che "i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente – incidentale, come quello principale – ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il *devolutum* della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione" (Cass. n. 10420/2005; conformi Cass. n. 13592/2006 e n. 15882/2007);

- che peraltro dall'orientamento che esclude l'automatica dimostrazione del danno in presenza di inadempimento datoriale (Sez. U n. 6572/2006 e successive conformi) non si è discostata la sentenza di appello, la quale – richiamati i fatti allegati e le risultanze probatorie, da cui era emerso che il \_\_\_\_\_ era stato addetto per lungo tempo (dal 1981) all'area tecnica, da ultimo come "sistemista" – ha osservato come le diverse e inferiori mansioni assegnategli a partire dall'aprile 2006 fossero "tali da frustrare qualsivoglia aspettativa, legittima e possibile, di carriera" e altresì osservato, con implicito riferimento alla massima di esperienza per la quale le mansioni di natura tecnica sono per loro natura soggette ai costanti adeguamenti professionali dovuti alla crescita tecnologica, come l'applicazione al Deposito \_\_\_\_\_ avesse, da un lato, determinato un "impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore" e, dall'altro, determinato la "mancata acquisizione di una maggiore capacità" (cfr. sentenza, pp. 8-9);

**ritenuto**

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
- che di esse va disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori e difensori della parte controricorrente, avv. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, come da loro dichiarazione e richiesta

**p.q.m.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 gennaio 2018.

\_\_\_\_\_  
Corte di Cassazione